

Statuto Sociale

Art. 1 : Denominazione

E' costituita con riferimento all' art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l' associazione denominata :

“ Gruppo Modellisti Origgio Associazione Sportiva Dilettantistica “

Art.2 : Sede

L' Associazione ha sede in Desio (MB) via xxxxxxxxxxxx xxxxx x

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all' interno dei confini provinciali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art.3 : Scopi ed oggetto sociale

L' associazione non persegue finalità di lucro.

Essa è apertita, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

Ha per scopo lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali, ricreative, intese riferite al modellismo in genere come mezzo di formazione psicofisica e morale dell' uomo, e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani, e interi gruppi familiari, durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze.

L' Associazione mediante l' uso di attrezzature ed impianti sul territorio, (in affitto, in uso o di proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione, all' insegnamento, alla promozione in genere dello sport dilettantistico del modellismo in genere, compresa l' attività didattica, in ogni sua forma sportiva, agonistica, amatoriale e ricreativa. .

L'associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero, rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l' Associazione potrà nell' ambito dell' attività modellistica in genere:

svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica, e ricreativa;

promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;

organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati, o Partecipanti;

organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati, o Partecipanti;

pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curarne la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all' attività che costituisce l' oggetto associativo;

realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini ;

organizzare incontri e serate di intrattenimento per i Soci, Iscritti, Associati, o Partecipanti;

condurre e gestire impianti sportivi;

somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati, o Partecipanti;

L' Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti, e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, dalle Federazioni Sportive, o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva , a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall' Associazione stessa, nell' ambito dei propri fini istituzionali, evidenziati dal presente statuto.

Art.4: Associati

Fondatori

Sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell' Atto costitutivo.

Ordinari

Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all' Associazione, ne hanno ottenuto l' ammissione, e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati possono rinnovare, salvo decisione contraria e motivata del Consiglio Direttivo dell' Associazione, ogni anno la loro iscrizione, e all' atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5: Domanda di ammissione

Il numero massimo dei soci verrà stabilito dal Consiglio Direttivo in funzione dell'esigenze dell' Associazione.

Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

Fino al compimento del 18° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Per essere ammessi alla qualifica di associato ordinario, è necessario presentare domanda di ammissione alla Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) presentare domanda alla Segreteria dell' Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi Sociali.

3) pagare la quota associativa;

L' ammissione è subordinata all' accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

L' eventuale accettazione, seguita dall'iscrizione al libro degli Associati, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di " associato ordinario".

Per il socio neo iscritto è facoltà del Consiglio Direttivo accettare l'iscrizione per il successivo secondo anno.

Art. 6: Quota associativa

La quota associativa è dovuta da tutti i richiedenti per l'ammissione o il rinnovo all'Associazione.

Tutti i valori, le applicazioni, e le eventuali variazioni della quota associativa, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, e non è mai rimborsabile a nessun titolo"

Art. 7: Diritti e doveri

L' associato ha diritto

1) di frequentare i locali dell' Associazione, e di partecipare alle manifestazioni della stessa;

2) di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione o modifica dello statuto e/o di eventuali regolamenti;

3) di partecipare alle elezioni degli Organi Sociali

L' associato ha il dovere

- 1) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- 2) di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' Associazione;
- 3) di partecipare alla manutenzione e al mantenimento dei locali e del campo di volo dell' Associazione.
- 4) di versare la quota associativa.

Art. 8: Cessazione

Gli Associati cessano di appartenere all' Associazione :

- 1) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- 2) per morosità delle quote associative senza giustificato motivo, in tal caso il Consiglio Direttivo, stabilisce valori e tempi;
- 3) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, essa è presa nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. A carico degli Associati, possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione, e/o sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti, dopo aver contestato per iscritto i fatti che giustificano il provvedimento.

Nei casi previsti, è fatto divieto ai soci di far ricorso alla Magistratura.

Gli Associati receduti, o radiati, non hanno diritto al rimborso delle quote sociali e/o qualunque altro contributo versato.

Art. 9: Patrimonio

Il patrimonio, è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni, di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle attività organizzate dall' Associazione stessa.

Art. 10: Distribuzione di utili

L' associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo diverse disposizioni di legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell' Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge

Art. 11: Rendiconto economico

Il rendiconto economico (bilancio consuntivo), predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che dovrà approvarlo.

Art. 12: Organi dell' Associazione

Gli organi Associativi sono:

- 1) L' assemblea degli Associati (ordinaria e straordinaria)
- 2) Il Presidente
- 3) Il Consiglio Direttivo

Art. 13: l' Assemblea

Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto, e-mail, o sms, ad ogni Associato con almeno quindici giorni di preavviso.

L'avviso dovrà riportare la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci maggiorenni.

L' Associato può farsi rappresentare all'Assemblea per delega scritta.

Ogni Associato avente diritto al voto non può rappresentare più di un altro Associato

Ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 gennaio.

Essa:

- 1) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente anche il preventivo;
- 2) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 3) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art.12 del presente Statuto;
- 4) elegge, se lo ritiene necessario, la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi degli Associati candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- 5) elegge il Consiglio Direttivo;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell' Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 7) approva gli eventuali regolamenti

Straordinaria

L'Assemblea è considerata Straordinaria quando deve deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento ed è indispensabile per la votazione la presenza della maggioranza assoluta (la metà + 1) dei soci, ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Su tale materia non si può deliberare con presenze ridotte in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) qualora ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle materie da trattare, almeno un quinto degli Associati.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (dispari) consiglieri eletti fra gli Associati maggiorenni.

I componenti del consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario, e fissa, eventualmente, le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell' ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero, nell' ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla Presidenza tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta a mezzo scritto, lettera, e-mail, sms, non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consigliere mancante non può essere rappresentato per delega da un altro consigliere.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altro, questi vengono sostituiti da quelli che nelle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere il bilancio consuntivo;
- 3) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- 5) stipulare ed approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 6) deliberare circa la cessazione e la radiazione degli associati;
- 7) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione;
- 8) favorire la partecipazione dei soci alle attività della Associazione.

Art. 15: Presidente e Vice presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi con potere di firma degli atti sociali.

Per la gestione finanziaria e contabile della Associazione è responsabile il Presidente.

I fondi per l'ordinaria gestione potranno essere depositati in un conto corrente intestato alla Associazione, presso un istituto di credito; i prelevamenti potranno essere effettuati dal Presidente o da un suo delegato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate per iscritto.

Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a valutare la necessità o meno di una reggenza temporanea da parte del Vice Presidente nelle more dell'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16: Scioglimento

In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall' Assemblea Straordinaria, con voto favorevole dei quattro quinti degli Associati.

Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 17: Disposizione finale

per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi vigenti che regolano l' associazionismo sociale, sportivo, dilettantistico, culturale, e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza, nonché le norme del Codice Civile.

Desio, Lì 18 Luglio 2015

I costituenti

Bestetti Alessandro

Rigamonti Alberto

Mazzei Brizio Antonio

De Luca Raffaele

Zaroli Giovanni